

LAVORO SFRUTTATO DUE ANNI DOPO

IL FALLIMENTO DELLA “LEGGE ROSARNO”
NELLA PROTEZIONE DEI MIGRANTI
SFRUTTATI NEL SETTORE AGRICOLO
IN ITALIA

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International è un movimento globale di oltre tre milioni di sostenitori, soci e attivisti in più di 150 paesi e territori, impegnati in campagne per porre fine a gravi violazioni dei diritti umani.

La nostra visione è che ogni persona possa godere di tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e altri standard internazionali sui diritti umani.

Siamo indipendenti da qualsiasi governo, ideologia politica, interesse economico o religione e ci finanziamo principalmente grazie ai nostri soci e a donazioni pubbliche.



AMNESTY INTERNATIONAL PUBLICATIONS

Pubblicato nel Novembre 2014 da:
Amnesty International Publications
Sezione Italiana
Via Magenta 5, 00185 Roma - Italia

© Amnesty International Publications 2014

Index: EUR 30/007/2014
Lingua originale: italiano
Stampato da Amnesty International,
Sezione Italiana, Italia

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione è coperta da copyright ma può essere riprodotta, con ogni metodo e gratuitamente, per scopi di advocacy, per fare campagne e a scopo educativo, ma non per la vendita. I titolari del copyright chiedono che tutti gli utilizzi vengano registrati in modo da valutarne l'impatto. Per la riproduzione in altre circostanze, per l'utilizzo in altre pubblicazioni, o per traduzioni e adattamenti, è richiesta un'autorizzazione scritta e può essere chiesto un compenso.

Per la richiesta di autorizzazione, o per altre richieste, scrivere a copyright@amnesty.org

Photo credit: Fabio Itri

www.amnesty.it

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
Sfruttamento lavorativo dei migranti impiegati come braccianti agricoli in Italia	5
Il problema: il fallimento nell'assicurare giustizia alle vittime di sfruttamento lavorativo	6
La protezione dei lavoratori migranti vittime di sfruttamento lavorativo: la Direttiva Sanzioni e la Legge Rosarno	7
Metodologia	8
LA LEGGE ROSARNO ALLA PROVA	9
La Direttiva Sanzioni	9
La Legge Rosarno	10
I permessi di soggiorno per motivi umanitari in base alla Legge Rosarno	11
La Legge Rosarno e il reato di immigrazione irregolare	16
I permessi di soggiorno in base alla Legge Rosarno nella pratica	17
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI.....	19
Raccomandazioni	20

INTRODUZIONE

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI IMPIEGATI COME BRACCianti IN ITALIA

Nel gennaio del 2010, i violenti scontri tra residenti e lavoratori migranti, avvenuti a Rosarno, piccolo centro della Calabria, hanno portato per la prima volta all'attenzione dell'opinione pubblica italiana la questione delle condizioni di vita e di lavoro dei migranti. L'economia dell'area attorno a Rosarno ruota principalmente intorno al settore agricolo, in particolare alla coltivazione di agrumi. All'inizio della stagione della raccolta, centinaia di lavoratori migranti si radunano nella zona per lavorare come braccianti. Allo scoppiare degli scontri, i lavoratori migranti che lavoravano nella zona di Rosarno guadagnavano in media circa 25 euro per un giorno lavorativo di 8-10 ore e vivevano in edifici abbandonati e rifugi improvvisati senza acqua corrente, elettricità o riscaldamento.

Nel 2012 Amnesty International ha condotto una ricerca sulla situazione dei diritti umani dei lavoratori migranti dell'Africa sub-Sahariana, del Nord Africa e dell'Asia, impiegati in lavori sottopagati, spesso stagionali o temporanei, per la maggior parte nel settore agricolo, con un'attenzione particolare alle aree di Latina e Caserta. L'organizzazione ha segnalato per la prima volta la grave situazione rilevata, in un rapporto pubblicato nel dicembre 2012¹.

La ricerca condotta da Amnesty International ha riscontrato un diffuso fenomeno di sfruttamento lavorativo dei migranti impiegati come braccianti, ivi inclusi anche casi di grave sfruttamento. L'organizzazione ha documentato, in particolare: paghe al di sotto del salario minimo contrattato fra imprese e sindacati, riduzioni arbitrarie delle paghe, pagamenti ritardati o mancati pagamenti e lunghi orari di lavoro.

Inoltre, dalla ricerca è emerso un nesso causale tra lo sfruttamento lavorativo dei migranti e alcune delle misure adottate dal governo italiano con l'intento dichiarato di controllare e regolare il flusso migratorio. Amnesty International ha manifestato la preoccupazione che la politica migratoria italiana abbia aumentato i rischi per i lavoratori migranti di essere sottoposti a sfruttamento lavorativo, soprattutto per quanti si trovino in una situazione d'irregolarità.

IL PROBLEMA: IL FALLIMENTO NELL'ASSICURARE GIUSTIZIA ALLE VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Secondo il diritto internazionale, l'Italia ha l'obbligo di mettere in atto un sistema efficace per il rispetto, la protezione e la realizzazione dei diritti umani di tutti i lavoratori migranti, includendo anche garanzie della loro applicazione. In conformità a diversi strumenti internazionali dai quali l'Italia è vincolata (vedi box sottostante) e alla propria legislazione nazionale², i lavoratori migranti che subiscono violazioni dei loro diritti dovrebbero poter presentare una denuncia, a prescindere dal loro status di residenza, senza il timore di conseguenze negative.

IL DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO PER LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI

Il diritto di disporre di un ricorso effettivo per le violazioni dei diritti umani è riconosciuto dall'articolo 2(3) e 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), dall'articolo 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani (CEDU), congiuntamente ad altri articoli, e dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sui ricorsi effettivi che recita:

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (...).”³

Con riferimento specifico alle violazioni del diritto al lavoro, il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Economici, Sociali e Culturali ha chiarito:

“Ogni persona o gruppo che subisca una violazione del diritto al lavoro dovrebbe avere accesso, a livello nazionale, a effettivi ricorsi giudiziari o a ricorsi appropriati di altro tipo. A livello nazionale, sindacati e commissioni per i diritti umani dovrebbero giocare un ruolo importante nella difesa al diritto al lavoro. Tutte le vittime di simili violazioni hanno diritto a un risarcimento adeguato, che può consistere in una restituzione, compensazione, pagamento o garanzia di non ripetizione della violazione.”⁴

I migranti che subiscano violazioni o abusi dei diritti umani, siano essi regolari o irregolari, dovrebbero avere accesso alla giustizia ed essere in grado di presentare denuncia senza timore di essere espulsi o rimpatriati. Il Comitato delle Nazioni Unite per la Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei membri delle loro famiglie ha raccomandato:

“Gli Stati dovrebbero istituire canali effettivi e accessibili che permettano a tutti i lavoratori migranti di sporgere denuncia per violazioni dei loro diritti senza subire ritorsioni sulla base del fatto che possano trovarsi in una situazione d'irregolarità.”⁵

Secondo la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui Lavoratori Migranti (Disposizione Supplementare) del 1975 (n.143), che l'Italia ha ratificato nel 1981, i lavoratori migranti in una situazione d'irregolarità hanno diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni⁶. Questo include la possibilità di rivendicare tali diritti dinanzi a un ente competente⁷.

Nel suo rapporto del dicembre 2012, Amnesty International ha riscontrato che il quadro legislativo italiano ostacola l’accesso alla giustizia per i lavoratori migranti vittime di gravi forme di sfruttamento lavorativo e offre loro una protezione inadeguata.

In particolare, le misure mirate a mettere in atto la politica migratoria italiana, quali la criminalizzazione della migrazione irregolare e l’affidamento agli ispettori del lavoro di funzioni di applicazione delle leggi sull’immigrazione, creano ostacoli alla possibilità che un lavoratore migrante, in una situazione di irregolarità, possa far valere il proprio diritto ad un ricorso effettivo contro le violazioni dei propri diritti umani.

LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI MIGRANTI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO: LA “DIRETTIVA SANZIONI” E LA LEGGE ROSARNO

Nel 2012, il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale ha espresso preoccupazione per la mancanza di un’appropriata protezione legale dei migranti, in particolare nei confronti di “condizioni lavorative di sfruttamento o di abuso” e ha raccomandato all’Italia di:

“modificare la propria legislazione così da permettere ai migranti senza documenti di rivendicare i diritti derivanti da occupazioni precedenti e di presentare denunce indipendentemente dalla situazione migratoria”.⁸

Nel luglio 2012 l’Italia ha adottato il Decreto Legislativo n. 109, conosciuto come Legge Rosarno, che introduce alcune misure di protezione per i lavoratori migranti irregolari che siano vittime di sfruttamento lavorativo⁹.

La Legge Rosarno è stata adottata al fine di dare attuazione alla Direttiva europea 2009/52/EC (Direttiva Sanzioni)¹⁰ e interrompere la procedura aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia per la mancata trasposizione della Direttiva nei tempi richiesti (procedura d’infrazione)¹¹. Tenendo conto dell’importanza della Direttiva Sanzioni, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, ha commentato:

“sebbene questa [Direttiva] sia stata trasposta nella normativa nazionale attraverso il Decreto Legislativo 109/2012, l’Italia deve fare uno sforzo per assicurare la sua piena attuazione, includendo un effettivo sanzionamento dei datori di lavoro italiani che abusino della vulnerabilità dei migranti, pagando loro salari bassi o a livello di sfruttamento e obbligandoli a lavorare in condizioni malsane, difficili o pericolose”.¹²

Già nel dicembre 2012, Amnesty International ha richiamato l’attenzione su alcuni seri limiti della Legge Rosarno e messo in dubbio la sua reale efficacia di protezione dei diritti dei lavoratori migranti irregolari¹³. In quel periodo, tuttavia, la Legge era in vigore da soli sei mesi e la sua attuazione pratica poteva essere valutata solo parzialmente. Segue l’analisi dettagliata della Legge Rosarno e dell’impatto che ha avuto sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti irregolari durante i primi due anni della sua implementazione.

In questo rapporto, Amnesty International esprime la propria preoccupazione per il fatto che il Decreto Legge 109/2012, generalmente conosciuto come Legge Rosarno, fallisce nell'intento di fornire una protezione effettiva ai lavoratori agricoli migranti che siano vittime di sfruttamento lavorativo in Italia.

METODOLOGIA

Questo rapporto si basa su dati raccolti da fonti ufficiali e missioni di ricerca a Caserta (Campania), nelle zone attorno a Latina (Lazio) e a Rosarno (Calabria), accanto a incontri con autorità nazionali a Roma, condotti tra ottobre e dicembre 2013.¹⁴

Amnesty International ha incontrato numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali coinvolte nell'applicazione della Legge Rosarno a Roma, Latina, Caserta, Palmi e Reggio Calabria (Procura della Repubblica, Questura). Le interviste con i rappresentanti delle istituzioni nazionali si sono concentrate sull'implementazione della Legge Rosarno a partire dalla sua entrata in vigore, su quanti permessi di soggiorno siano stati accordati sulla base di tale Legge, e su quali ostacoli nella sua applicazione abbiano rilevato le istituzioni, ove riscontrati.

Amnesty International ha incontrato inoltre rappresentanti dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), della Direzione Nazionale Antimafia, di sindacati nazionali dei lavoratori quali la Federazione Lavoratori AgroIndustria (FLAI) e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) unitamente a rappresentanti di organizzazioni non governative che forniscono assistenza ai migranti (Africalabria, Centro Sociale Ex-Canapificio, Emergency).

RINGRAZIAMENTI

Amnesty International ringrazia i lavoratori migranti che hanno condiviso le proprie storie con l'organizzazione, insieme agli esperti, gli attivisti, i rappresentanti sindacali e i pubblici ufficiali (Procura della Repubblica di Roma; Direzione Nazionale Antimafia; Procura della Repubblica e Questura di Latina; Questura di Caserta; Procura della Repubblica di Palmi; Procura della Repubblica e Questura di Reggio Calabria) che hanno fornito opinioni e analisi. In particolare l'organizzazione ringrazia: AfriCalabria Rosarno; Marco Omizzolo; Antonello Mangano; il CSA Ex-Canapificio; la FLAI-CGIL di Latina e Rosarno.

LA LEGGE ROSARNO ALLA PROVA

LA DIRETTIVA SANZIONI

Nel giugno 2009 “allo scopo di combattere l’immigrazione illegale” l’Unione europea ha adottato una Direttiva che proibisce l’impiego di lavoratori migranti extra-europei, che si trovino in una situazione di irregolarità e indica le norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che vengano meno al divieto (Direttiva Sanzioni, 2009/52/EC).¹⁵

Nel complesso, la Direttiva parte dall’assunto che “la possibilità di trovare lavoro nell’Unione europea pur non avendo lo status giuridico richiesto” costituisca un fattore chiave di richiamo dell’immigrazione irregolare verso l’Unione Europea, e che dunque l’azione contro la migrazione irregolare dovrebbe includere misure che contrastino detto elemento¹⁶. La Direttiva obbliga gli stati membri dell’Unione Europea a proibire nella propria legislazione nazionale l’impiego di lavoratori migranti extra-europei che siano irregolari¹⁷ e a imporre ai datori di lavoro che li impiegano una serie di sanzioni e misure finanziarie, amministrative e, in taluni casi, penali. Le sanzioni amministrative e le altre misure includono: l’esclusione dagli aiuti pubblici, inclusi i fondi europei; l’esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici; la chiusura degli stabilimenti o il ritiro delle licenze necessarie all’esercizio delle attività economiche.¹⁸

Il datore di lavoro che recluti migranti irregolari deve pagare ogni retribuzione arretrata rimasta in sospeso (pari almeno al livello del minimo salariale), unitamente alle tasse e ai contributi previdenziali¹⁹. A tale scopo, gli stati membri dell’Unione Europea devono mettere in atto meccanismi che assicurino che i lavoratori migranti possano presentare denuncia contro i datori di lavoro – ed in ultimo, far eseguire la sentenza e ottenere le retribuzioni arretrate – anche nei casi in cui siano tornati (o siano stati rimpatriati) nei loro paesi di origine²⁰. A livello più generale, gli stati membri devono garantire che esistano canali sicuri per i lavoratori migranti che vogliano sporgere denuncia contro i datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi (quali i sindacati o le

organizzazioni della società civile)²¹. In base alla Direttiva, le sanzioni penali vengono imposte in determinate circostanze, che includono i casi in cui: venga impiegato un numero significativo di migranti irregolari simultaneamente; il lavoratore migrante sia vittima di tratta, sia un “minore” impiegato illegalmente; o il migrante si trovi a lavorare in “condizioni di particolare sfruttamento lavorativo”²².

“CONDIZIONI DI PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO” IN BASE ALLA DIRETTIVA SANZIONI

La Direttiva fornisce una definizione ampia di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” che si verificano qualora “vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana [sic]”²³.

“Le condizioni lavorative di particolare sfruttamento” includerebbero per esempio quelle risultanti da discriminazione di genere o di altro tipo.²⁴

Ai lavoratori migranti “minorenni” o che lavorano in condizioni di particolare sfruttamento può essere concesso un permesso di soggiorno temporaneo, collegato alla durata del procedimento penale, secondo disposizioni assimilabili a quelle applicate per le vittime di tratta²⁵. Questi permessi possono essere rinnovati e prolungati fino a quando il lavoratore migrante non abbia ricevuto gli arretrati dovuti²⁶.

A dispetto di tali disposizioni a tutela dei migranti, la Direttiva si concentra sulla condizione d’irregolarità dei lavoratori migranti piuttosto che sui loro diritti lavorativi e sui possibili abusi da parte del datore di lavoro²⁷.

L’articolo 14 suscita particolare attenzione, dal momento che impone agli stati membri dell’Unione Europea l’obbligo di condurre ispezioni per controllare l’impiego di migranti irregolari. Le azioni di controllo dell’immigrazione da parte di ispettori del lavoro sono contrarie agli standard internazionali in materia²⁸.

LA LEGGE ROSARNO

Al pari della Direttiva Sanzioni, anche la Legge Rosarno fa prevalere l’applicazione delle leggi sull’immigrazione sul dovere di identificare e affrontare in modo efficace persino gravi situazioni di sfruttamento lavorativo.

Prima della Legge Rosarno, la legislazione italiana già proibiva l’impiego di migranti irregolari, sanzionando i datori di lavoro con il carcere (da sei mesi fino a tre anni) e una multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore migrante irregolare impiegato²⁹. Dando seguito alla Direttiva, la Legge

Rosarno ha aggiunto a queste sanzioni l'obbligo per il datore di lavoro di pagare le spese per il rimpatrio del lavoratore³⁰.

La legge inoltre, introduce tre casi di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” come aggravanti del reato di impiego di lavoratori migranti irregolari (esaminato più avanti)³¹. In questi casi, la legge prevede la concessione di un permesso di soggiorno per “motivi umanitari” ai lavoratori migranti irregolari che abbiano denunciato i propri datori di lavoro e che cooperino nel procedimento penale³². Il nuovo regime dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, la misura di protezione più importante di questa Legge, verrà esaminata più avanti.

In numerose sue parti, la Legge Rosarno o ha omesso l'attuazione di disposizioni chiave della Direttiva Sanzioni, o ne ha limitato in modo rilevante la portata in termini di applicazione. Queste gravi lacune, che si aggiungono alle carenze della Direttiva stessa, indeboliscono significativamente l'efficacia della Legge nel garantire la protezione dei lavoratori migranti vittime di sfruttamento lavorativo.

In primo luogo, la Legge Rosarno non è riuscita a mettere in atto procedimenti efficaci e meccanismi tali da assicurare ai lavoratori migranti il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro – anche qualora i migranti siano tornati nel loro paese di origine o siano stati rimpatriati³³. In tal senso, la Legge Rosarno non è riuscita a creare dei “canali sicuri” per permettere ai lavoratori migranti irregolari di sporgere denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi, quali i sindacati o altre organizzazioni della società civile³⁴.

In secondo luogo, la Legge Rosarno non ha introdotto talune sanzioni amministrative aggiuntive nei confronti dei datori di lavoro che impieghino migranti irregolari, quali l'esclusione dagli aiuti pubblici, inclusi i fondi europei; l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici; il rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi; la chiusura degli stabilimenti o il ritiro delle licenze necessarie allo svolgimento delle loro attività³⁵.

Infine, ha affidato la responsabilità di svolgere attività di vigilanza “sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, agli ispettori del lavoro³⁶, ampliando il loro ruolo di controllo dell'immigrazione sul posto di lavoro, contrariamente agli standard internazionali in materia³⁷.

PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI IN BASE ALLA LEGGE ROSARNO

In base alla Legge Rosarno, i permessi di soggiorno per motivi umanitari possono essere concessi ai lavoratori migranti irregolari nelle seguenti circostanze:

1. Il lavoratore migrante sia soggetto a “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” (*si veda di seguito*);
2. Il lavoratore migrante denunci il datore di lavoro che lo sfrutta alle autorità;
3. Il lavoratore migrante cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro;

4. Il procuratore incaricato del procedimento penale dia parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno³⁸.

LA DEFINIZIONE DI “CONDIZIONI LAVORATIVE DI PARTICOLARE SFRUTTAMENTO”

La Legge Rosarno individua in uno dei seguenti elementi le “condizioni lavorative di particolare sfruttamento”:

- (a) i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- (b) i lavoratori reclutati sono “minori in età non lavorativa”;
- (c) i lavoratori reclutati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale. Questa disposizione aggiunge ai primi due casi “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”³⁹

La nozione di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento”, secondo la legislazione italiana, è più restrittiva di quella descritta dalla Direttiva Sanzioni, stante il fatto che la Legge Rosarno non ha inserito né i casi di sfruttamento lavorativo risultanti da discriminazione né l’ipotesi che esista “una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”, come indicato dalla Direttiva all’articolo 2, lettera i.

Inoltre, la nozione di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” in base alla Legge Rosarno non sembra essere conforme alla nozione di “sfruttamento lavorativo” prevista dal comma 2 dell’articolo 603-bis del Codice Penale (reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che fa riferimento ai seguenti quattro fattori:

1. la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti⁴⁰.

Amnesty International rileva con preoccupazione che la definizione restrittiva di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” contenute nella Legge Rosarno rischia di compromettere l’intero sistema di protezione delineato dalla Direttiva, alla luce del fatto che esclude ingiustificatamente dalla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno i lavoratori migranti che, in base alla Direttiva, ne avrebbero diritto.

REQUISITI AGGIUNTIVI

Per vedersi accordato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, i lavoratori migranti vittime di sfruttamento devono, in base alla Legge Rosarno: (a) denunciare i loro datori di lavoro alle autorità; (b) cooperare nel procedimento penale⁴¹.

Queste condizioni non sono incluse nella Direttiva, che richiede esclusivamente che i lavoratori migranti siano “coinvolti” nel procedimento penale. A ciò si aggiunge il fatto che queste condizioni non sono in linea con quanto richiesto dalla Direttiva, e cioè che tali permessi siano concessi con “modalità comparabili” a quelle applicabili alle vittime di tratta⁴². È un principio largamente accettato, infatti, riconosciuto dalla stessa Direttiva europea 2011/36/EU concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ratificata dall'Italia, quello che stabilisce che l'assistenza e l'aiuto alle vittime non debbano essere subordinati alla loro cooperazione nei procedimenti penali⁴³.

Lo stesso governo italiano ha ammesso che i nuovi permessi di soggiorno concessi sulla base delle Legge Rosarno sarebbero stati in numero limitato, giacché i criteri per richiederli sono ancora più restrittivi rispetto a quelli richiesti per concedere i permessi alle vittime di tratta⁴⁴.

Amnesty International nota con preoccupazione il fatto che i requisiti restrittivi per la concessione del permesso di soggiorno compromettono considerevolmente l'efficacia della Legge Rosarno nel garantire protezione e giustizia alle vittime di sfruttamento lavorativo. A causa di tali criteri restrittivi, molti migranti vittime di sfruttamento lavorativo potrebbero risultare non idonei al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, trovandosi così impossibilitati a rimanere nel paese al fine di beneficiare dei mezzi di ricorso disponibili.





LA LEGGE ROSARNO E IL REATO DI IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

“La legislazione crea marginalità che è brodo di coltura per lo sfruttamento lavorativo”

Mario Palazzi, *Sostituto Procuratore, Ufficio del Pubblico Ministero, Roma*⁴⁵

Nel maggio 2008, il governo italiano ha annunciato diverse misure legislative di emergenza, note come “pacchetto sicurezza” che, stando a quanto dichiarato dal governo, dovevano “contrastare fenomeni di illegalità diffusa legati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata”⁴⁶. Tra dette misure, il “pacchetto sicurezza” ha introdotto il reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato”, punibile con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro⁴⁷.

Alla luce del fatto che “l’ingresso e soggiorno illegale” costituisce reato, una situazione migratoria irregolare innesca automaticamente l’obbligo per ogni pubblico ufficiale (inclusi tutti i dipendenti pubblici, gli impiegati presso le autorità locali, gli insegnanti e ogni altra persona che ricopra una carica pubblica) di denunciare alla polizia o alle autorità giudiziarie, ogni reato di cui ha avuto notizia⁴⁸.

Qualunque lavoratore migrante irregolare che voglia riportare un abuso, incluso lo sfruttamento lavorativo, si espone al rischio di essere denunciato, accusato di “ingresso e soggiorno illegale”, detenuto e in ultimo espulso. Nel 2012, molti migranti irregolari hanno riportato ad Amnesty International di temere di contattare le autorità e di rinunciare ad iniziare procedimenti giudiziari, anche qualora ne avrebbero avuto diritto⁴⁹.

Questa situazione non sembra essere cambiata a seguito dell’adozione della Legge Rosarno. Nel 2013, organizzazioni non governative e rappresentanti sindacali hanno riportato che si verifica frequentemente che quei pochi lavoratori che decidono di recarsi dalla polizia e presentare una denuncia contro i propri datori di lavoro, vengano identificati come migranti irregolari.⁵⁰

Le difficoltà poste dall’attuale sistema incidono significativamente sull’accesso alla giustizia da parte dei lavoratori migranti. Il Dossier statistico Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del 2013 evidenzia la riluttanza dei lavoratori a sporgere denuncia contro i propri datori di lavoro nei casi di sfruttamento lavorativo; stando ai dati statistici raccolti da UNAR, la percentuale di denunce dirette (presentate dagli stessi lavoratori), riguardanti violazioni dei propri diritti, risulta inferiore alla percentuale delle denunce indirette (presentate da pubblici ufficiali, ma anche da organizzazioni della società civile che si occupano di fornire assistenza ai migranti)⁵¹.

La contraddizione tra criminalizzazione dell’immigrazione irregolare e diritto all’accesso alla giustizia nei casi di violazioni dei diritti umani, risulta particolarmente evidente nel requisito, imposto dalla Legge Rosarno, della cooperazione nel procedimento penale. A tale requisito è infatti subordinata la concessione al lavoratore migrante irregolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Gli uffici delle Procure hanno riportato ad Amnesty International la difficoltà pratica di mante-

nere separate due condizioni diverse – e opposte – trovandosi ad ascoltare lavoratori migranti irregolari in qualità di testimoni e vittime di un crimine, e allo stesso tempo, perseguendoli come immigrati irregolari⁵².

Tra il 2008 e il 2014, Amnesty International ha ripetutamente chiesto al governo italiano di abrogare le disposizioni che criminalizzano “l’ingresso e il soggiorno illegale”, ostacolando l’accesso alla giustizia per i lavoratori migranti irregolari e ponendosi pertanto in contrasto con l’obbligo dell’Italia di garantire ricorsi concreti ed effettivi contro le violazioni dei diritti umani.

L’organizzazione rileva che nell’aprile 2014 il Parlamento italiano ha adottato la Legge 67/2014, che delega il governo ad abrogare il reato di “ingresso e soggiorno illegale”, rendendolo un illecito amministrativo⁵³. Il governo ha 18 mesi per dare seguito alla legge.

I PERMESSI DI SOGGIORNO SULLA BASE DELLA LEGGE ROSARNO NELLA PRATICA

Nel settembre 2013, Amnesty International ha scritto al Ministero degli Interni italiano richiedendo i dati ufficiali sul numero totale dei permessi per motivi umanitari concessi ai lavoratori migranti in base alla Legge Rosarno. Amnesty International ha anche richiesto gli stessi dati al comando nazionale dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Nonostante i tentativi di AI per ottenere tali dati, questi non sono ancora disponibili pubblicamente.

Dal momento che i dati ufficiali non sono disponibili, non è ancora possibile un’analisi quantitativa sull’efficacia della Legge Rosarno. Tuttavia, le interviste condotte da Amnesty International presso le Questure e le Procure della Repubblica a Palmi, Reggio Calabria, Caserta, Latina e Roma⁵⁴ indicano che, dalla sua entrata in vigore, solo un numero molto limitato di permessi di soggiorno è stato concesso per motivi umanitari sulla base della Legge.

In Calabria, tra l’entrata in vigore e l’ottobre del 2013 non è stato concesso alcun permesso di soggiorno dall’Ufficio del Procuratore di Palmi; ne è stato emesso uno solo presso la Questura di Reggio Calabria⁵⁵. In Campania, la Questura di Caserta non ha registrato alcun impatto quantitativo della Legge Rosarno con riguardo ai numeri di permessi rilasciati, avendo ricevuto tra luglio 2012 e ottobre 2013 solo alcune richieste di permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo⁵⁶. Nel Lazio, tra luglio 2012 e ottobre 2013 il Procuratore Capo di Latina non ha ricevuta alcuna richiesta di permesso di soggiorno in base alla Legge Rosarno⁵⁷.

Tali dati sono stati confermati, a seguito di richieste di follow-up inviate da AI a settembre 2014, dalla Procura di Reggio Calabria⁵⁸, dalla Questura di Caserta⁵⁹, dalla Procura di Roma⁶⁰ e dalla Procura di Latina⁶¹.

Pur tenendo in considerazione l’entrata in vigore relativamente recente della Legge Rosarno, quanto sopra riportato mette in dubbio la sua efficacia e la sua capacità di far fronte ai principali fattori che ostacolano l’accesso alla giustizia da parte dei lavoratori migranti irregolari.

GLI OSTACOLI

Nel corso della propria ricerca, Amnesty International ha riscontrato diverse lacune nell’applicabilità concreta della Legge Rosarno, derivante dalla natura restrittiva delle disposizioni relative alla concessione di un permesso.

In primo luogo, l’instabilità e la precarietà delle relazioni lavorative, tipiche del settore agricolo nell’Italia meridionale, soprattutto durante la stagione della raccolta, rendono più difficile per un lavoratore migrante vittima di sfruttamento identificare il proprio datore di lavoro. Joshua (nome di finzione), un lavoratore migrante del Ghana, ha detto ad Amnesty International:

“I datori di lavoro cambiano tutto i giorni. Chi dovrei denunciare? E in che modo posso sostenere la mia denuncia?”⁶²

È inusuale che un lavoratore migrante irregolare, impiegato in Italia meridionale, conosca il nome e l’indirizzo del proprio datore di lavoro, dal momento che spesso lo cambiano ogni giorno e/o trovano lavoro tramite un caporale (intermediario illecito). Le relazioni lavorative instabili sono considerate uno dei fattori che conducono allo sfruttamento⁶³. In base alla Legge Rosarno, i requisiti per denunciare per sfruttamento il datore di lavoro sono dunque irrealistici e pregiudicano l’accesso sicuro alla protezione, proprio in quelle situazioni in cui un lavoratore migrante è maggiormente vulnerabile allo sfruttamento lavorativo.

In secondo luogo, il requisito della cooperazione nel procedimento penale contro il datore di lavoro non tiene conto della mobilità intrinseca al lavoro dei migranti agricoli. Molti lavoratori agricoli migranti seguono la stagione del raccolto in giro per il paese: possono lavorare in Calabria durante l’inverno, per la raccolta degli agrumi, in Puglia d’estate, per la raccolta di pomodori e cocomeri e altrove durante gli altri mesi dell’anno. Alla luce della durata media di un procedimento penale, è spesso impossibile per un lavoratore migrante rimanere così a lungo nel medesimo luogo da riuscire a cooperare nel procedimento.

Infine, l’elevata soglia prevista dalla Legge Rosarno affinché si possa parlare di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento”, rende estremamente difficile per un lavoratore migrante fornire le prove dello sfruttamento. Come sostenere l’accusa che non solo il datore di lavoro ha violato la legge, ma ha anche esposto i lavoratori a un pericolo concreto? Ciò risulta particolarmente problematico in un contesto dove le ispezioni sul lavoro, che potrebbero fornire le prove necessarie a supportare tali denunce, sono poche e inefficaci⁶⁴.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI

Dalla pubblicazione del primo rapporto di Amnesty International sullo sfruttamento lavorativo dei migranti impiegati come braccianti in Italia, le autorità italiane non hanno affrontato in maniera efficace il problema, assicurando alle vittime di sfruttamento lavorativo l'accesso alla giustizia e a una piena riparazione.

Ai tempi della visita di Amnesty International a Rosarno, Latina e Caserta nell'ottobre del 2013, i lavoratori migranti erano ancora vittime di sfruttamento e il timore di perdere la propria fonte di reddito e di essere detenuti e espulsi continuava a scoraggiare molti di loro dal cercare giustizia.

Lo stesso diritto d'accesso alla giustizia continua a essere significativamente indebolito dalla cornice legislativa italiana. Il reato di “ingresso e soggiorno illegale” rappresenta un ostacolo rilevante all'accesso alla giustizia per i migranti irregolari. La minaccia di essere identificati come irregolari e di conseguenza espulsi, non solo esacerba la situazione di vulnerabilità dei migranti nei confronti dei loro datori di lavoro, ma compromette seriamente l'efficacia di qualsiasi misura volta ad affrontare la situazione di sfruttamento di cui sono vittime. Nel momento in cui viene scritto questo rapporto, il governo italiano non ha ancora dato seguito alla legge 67/2014 con la quale ha ricevuto la delega ad abrogare il reato di “ingresso e soggiorno illegale”, trasformandolo in un illecito amministrativo.

L'entrata in vigore della Legge Rosarno non ha cambiato o affrontato in modo significativo il problema dello sfruttamento lavorativo in Italia. Il nuovo sistema di permessi di soggiorno per le vittime di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” si è dimostrato largamente inefficace, come confermato dalla sua applicazione particolarmente ridotta. Persino gli ispettori del lavoro, il cui compito principale dovrebbe essere quello di assicurare la protezione dei lavoratori,

sono diventati strumenti contro “l’immigrazione illegale”, in netto contrasto con gli obblighi internazionali di riferimento che l’Italia è tenuta a rispettare.

In conclusione, l’attuazione restrittiva che l’Italia ha dato alla Direttiva Sanzioni, unitamente alla mancata modifica della sua politica migratoria attraverso l’abrogazione del reato di “ingresso e soggiorno illegale”, rappresenta una grave minaccia al pieno godimento dei diritti umani da parte dei migranti che si trovino in una situazione di irregolarità. Ad oggi, la Legge Rosarno sembra essere l’ennesima mancata opportunità di fare i passi necessari verso un modo più completo di affrontare le serie violazioni dei diritti dei migranti presenti nel paese.

RACCOMANDAZIONI

LE AUTORITÀ ITALIANE DOVREBBERO:

- compiere tutti i passi necessari per rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani dei lavoratori migranti, indipendentemente dalla loro posizione migratoria, in conformità con gli obblighi internazionali e regionali che sono tenuti a rispettare;

AL FINE DI GARANTIRE L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA AI LAVORATORI MIGRANTI IRREGOLARI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:

- applicare la Legge 67/2014 senza ritardi e abrogare il reato di “ingresso e soggiorno illegale”;
- attuare la richiesta da parte del Comitato di Esperti dell’OIL “di adottare le misure necessarie a ristabilire i doveri degli ispettori del lavoro”, così come definiti dalla Convenzione n. 81 sull’Ispettorato del Lavoro, e cioè di proteggere i lavoratori e non di applicare la legge migratoria⁶⁵;
- fornire assistenza legale e supporto ai lavoratori migranti al fine di facilitare loro l’accesso alla giustizia.

AL FINE DI APPLICARE PIENAMENTE LA “DIRETTIVA SANZIONI”:

- mettere in atto procedure e meccanismi che garantiscano che i lavoratori migranti irregolari possano presentare denuncia, attraverso canali sicuri ed efficaci, contro il proprio datore di lavoro per qualsiasi pagamento arretrato, e, ove necessario, richiedere l’esecuzione della sentenza, anche qualora siano tornati al paese di origine o siano stati rimpatriati;
- rivedere i criteri secondo i quali vengono concessi i permessi di soggiorno alle vittime di “condizioni di particolare sfruttamento”.

¹ Amnesty International, *Exploited Labour: Migrant workers In Italy's agricultural sector* (Index: EUR 30/020/2012), dicembre 2012, pp. 12-20 <http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR30/020/2012>.

² "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge." Art. 2.5, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

³ Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 2000/C 83/01, giuridicamente vincolante per l'Unione Europea a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009.

⁴ Comitato dei Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite, General Comment n. 18: The right to work, UN Doc. E/C.12/GC/18, 6 Febbraio 2006, par. 48.

⁵ Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Contribution by the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families to the High-Level Dialogue on Migration and Development of the General Assembly, UN Doc. A/61/120, par15(f).

⁶ Articolo 9, Convenzione sulle Migrazioni in Condizioni Abusive e sulla Promozione della Parità di Opportunità e di Trattamento dei Lavoratori Migranti, 1975 (Convenzione OIL n. 143). L'Italia ha ratificato la Convenzione il 23 giugno 1981.

⁷ Si veda anche: Raccomandazioni OIL sui Lavoratori Migranti, 1975 (N. 151), par. 34.

⁸ Osservazioni conclusive del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, Italia, UN Doc. CERD/C/ITA/CO/16-18, 9 Marzo 2012, par. 23.

⁹ Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, (Legge Rosarno). Trasposizione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 per implementare la Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

¹⁰ Direttiva 2009/52/EC del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva Sanzioni).

¹¹ Relazione illustrativa, annessa alla Bozza del Decreto Legislativo per l'implementazione della Direttiva 2009/52/CE presentata al Senato il 17 aprile 2012, http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0466_F001.pdf&leg=XVI.

¹² Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, Addendum: Missione in Italia (29 settembre –8 ottobre 2012), UN Doc. A/HRC/23/46/Add.3, 30 April 2013, par. 87, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-46-Add3_en.pdf.

¹³ Amnesty International, *Exploited Labour: Migrant workers In Italy's agricultural sector* (Index: EUR 30/020/2012), Dicembre 2012, pp. 35-36 <http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR30/020/2012>.

¹⁴ Le interviste a Roma e Caserta sono state fatte il 25 ottobre 2013; a Latina il 28 ottobre 2013 a Rosarno e altre città della Calabria dal 28 al 31 ottobre 2013. Pontinia, Sabaudia e Bella Farnia sono state visitate l'8 novembre 2013.

¹⁵ Direttiva 2009/52/EC del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva Sanzioni), Articolo 1.

¹⁶ Considerando 2, *ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*, Articolo 3.1.

¹⁸ *Ibidem*, Articoli 5 e 7.

¹⁹ Se del caso, [i datori di lavoro dovrebbero pagare] tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato. Articolo 6.1, *ibidem*.

²⁰Articolo 6.2-4, ibidem.

²¹Articolo 13, ibidem.

²²Ibidem, Articolo 9.1.

²³Articolo 2.i, ibidem “condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”.

²⁴Ibidem.

²⁵Articolo 13.4, ibidem.

²⁶Articolo 6.5 e articolo 13.4, ibidem.

²⁷ENAR, EWL, PICUM and SOLIDAR, *Employers' Sanction Directive: Migrant workers, not employers, pay the price of their exploitation*, Dichiarazione congiunta, 4 Febbraio 2009, http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Joint_Statement_Employer_Sanctions_Directive_4_Feb_2009.pdf. N. Flamigni, ‘Europa - Direttiva sanzioni: il prezzo più alto lo pagano i migranti’, 5 Marzo 2009, Melting Pot. <http://www.meltingpot.org/Europa-Direttiva-sanzioni-il-prezzo-piu-alto-lo-pagano-i.html#.Uohn-MRLOSA>.

²⁸Il focus principale degli ispettori del lavoro dovrebbe consistere nell'applicazione delle “disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori”, e non nell'applicazione della legge sull'immigrazione. Articolo 6, Convenzione OIL sull'Ispezione del Lavoro (Agricoltura), 1969 (n. 129), ratificato dall'Italia con la Legge 157/1981; articolo 3, Convenzione riguardante le Ispezioni sul Lavoro, 1947 (n. 81), ratificato dall'Italia con la Legge 1305/1952.

²⁹Articolo 22.12, Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione).

³⁰Articolo 1.1.b della Legge Rosarno, introduzione all'articolo 22.12-ter del Decreto Legislativo 286/98.

³¹Art. 1.1.b della Legge Rosarno, introduzione all'articolo 22.12-bis del Decreto Legislativo 286/98.

³²Articolo 1.1.b della Legge Rosarno, introduzione all'articolo 22.12-quater del Decreto Legislativo 286/98.

³³Articolo 6.2-4, Direttiva Sanzioni. Sulla base della Legge Rosarno, i Ministeri competenti dovrebbero avere la responsabilità di garantire che i lavoratori migranti irregolari ricevano le necessarie informazioni. Tuttavia, la disposizione riguardante l'informazione è solo una delle misure richieste dalla Direttiva. Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio circa l'applicazione della Direttiva 2009/52/EC del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pp. 7-8.

³⁴Articolo 13, Direttiva Sanzioni.

³⁵Articolo 7, Direttiva Sanzioni. Per un commento più dettagliato sui punti in questione si vedano: ASGI, *Osservazioni allo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, 14 maggio 2012, p. 3.

³⁶Articolo 4, Legge Rosarno.

³⁷Si veda a tale proposito Articolo 6, Convenzione OIL sull'Ispezione del Lavoro (Agricoltura), 1969 (n. 129), ratificata dall'Italia con la Legge 157/1981; articolo 3, Convenzione OIL sulle Ispezioni sul Lavoro, 1947 (N. 81), ratificata dall'Italia con la Legge 1305/1952.

³⁸Articolo 1.1.b della Legge Rosarno, introduzione all'articolo 22.12-quater del Decreto Legislativo 286/98.

³⁹Articolo 603-bis.3, Codice Penale.

⁴⁰Articolo 603-bis.2, Codice Penale.

⁴¹Articolo 1.1.b, Rosarno Law, introducing Art. 22.12-quater of the Consolidated Law on Immigration.

⁴²Articolo 13.4, Direttiva Sanzioni.

⁴³Articolo 11.3, Direttiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. Art. 12.6, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il Traffico di Esseri Umani, ratificata dall'Italia il 29 novembre 2010.

⁴⁴*Relazione tecnica*, annessa alla Bozza del Decreto Legislativo per l'implementazione della Direttiva 2009/52/CE presentata al Senato il 17 aprile 2012.

⁴⁵Intervista di Amnesty International con Mario Palazzi, Sostituto Procuratore, Ufficio del Pubblico Ministero, Roma, 25 ottobre 2013.

⁴⁶Preambolo, Decreto Legge n. 92/2008 del 23 maggio 2008, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, Gazzetta ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008. Il decreto Legge 92/2008 è stato convertito in legge e parzialmente modificato dalla Legge n. 125/2008 del 24 luglio 2008, “Conversione in legge, con modifiche, del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008.

⁴⁷Articolo 1.16, Legge n. 94/2009 del 15 luglio 2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, che modifica il Decreto Legislativo n. 286/1998 del 25 luglio 1998, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, Gazzetta ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998.

⁴⁸Articoli 361 e 362 del Codice Penale Italiano. L'unica eccezione significativa a questo obbligo di legge si applica ai dottori e altri operatori nel campo sanitario.

⁴⁹Amnesty International, Exploited Labour. *Migrant workers In Italy's agricultural sector* (Index: EUR 30/020/2012), Dicembre 2012, pp. 30-31.

⁵⁰Intervista di Amnesty International con Gian Luca Castaldi, Centro Sociale Ex Canapificio, Caserta (Campania), 25 ottobre 2013. Intervista di Amnesty International con Roberto Iovino, Giovanni Gioia, Flai-CGIL, Latina (Lazio), 28 ottobre 2013.

⁵¹UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), *Dalle discriminazioni ai diritti. Dossier Statistico 2013*, p. 284.

⁵²Intervista di Amnesty International con Giuseppe Creazzo, Procuratore Capo, Palmi (Calabria), 29 ottobre 2013.

⁵³Articolo 2.3(b), Legge n. 67 di 28 aprile 2014, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014.

⁵⁴Intervista di Amnesty International con Leonardo Frisani, Procuratore Aggiunto, Roma (Lazio), 25 Ottobre 2013.

⁵⁵Intervista di Amnesty International con Federico Cafiero de Raho, Procuratore, Reggio Calabria (Calabria), 30 ottobre 2013.

⁵⁶Intervista di Amnesty International con Enzo Raimo, Questore vicario, Caserta (Campania), 25 ottobre 2013.

⁵⁷Intervista di Amnesty International con Andrea de Gasperis, Procuratore, Latina, (Lazio), 28 ottobre 2013.

⁵⁸Dati confermati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (Calabria) il 14 ottobre 2014 a seguito della lettera di follow-up inviata il 26 settembre 2014.

⁵⁹Dati confermati dalla Questura di Caserta (Campania) il 29 settembre 2014 a seguito della lettera di follow-up di Amnesty International, inviata il 26 settembre 2014.

⁶⁰Dati confermati dalla Procura della Repubblica di Roma (Lazio) il 9 ottobre 2014 a seguito della lettera di follow-up inviata il 26 settembre 2014.

⁶¹Dati confermati dalla Procura della Repubblica di Latina (Lazio) il 13 ottobre 2014 a seguito della lettera di follow-up inviata il 26 settembre 2014.

⁶²Intervista di Amnesty International con Joshua (pseudonimo), area di Rosarno, 31 ottobre 2013.

⁶³See G. Ferrucci, E. Galossi, *Il mercato del lavoro immigrato negli anni della crisi*, Osservatorio sull'immigrazione Ires-CGIL, January 2013. M. Cicerchia, P. Pallara, *Gli immigrati nell'agricoltura italiana*, INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), 2010, p. 26.

⁶⁴Sulle ispezioni sul lavoro si veda: Amnesty International, *Exploited Labour. Migrant workers In Italy's agricultural sector*, (Index: EUR 30/020/2012), dicembre 2012, pp. 32-34.

⁶⁵Si veda p. 632, Report of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC.102/III(1A). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174843.pdf.



LAVORO SFRUTTATO DUE ANNI DOPO

Dalla pubblicazione del primo rapporto di Amnesty International sullo sfruttamento lavorativo dei migranti impiegati nel settore agricolo italiano, la situazione continua a destare preoccupazione, a dispetto dei provvedimenti legislativi adottati in tale ambito.

Questo report si concentra sull'analisi della cosiddetta "Legge Rosarno" (D.lgs. 109/2012) e sull'impatto da essa avuto nella tutela dei migranti vittime di sfruttamento lavorativo. Amnesty International ha rilevato, alla luce dei dati raccolti nei due anni dall'entrata in vigore della legge che, i criteri restrittivi da essa disposti, unitamente a politiche migratorie di criminalizzazione dei migranti irregolari, compromettono gravemente la loro possibilità di accedere alla giustizia e alla piena riparazione alle quali avrebbero diritto sulla base degli standard internazionali.

Amnesty International sollecita le autorità italiane a prendere i necessari provvedimenti affinché i diritti umani dei lavoratori migranti siano pienamente rispettati e protetti, a prescindere dalla loro posizione migratoria.

Index: EUR 30/007/2014
Novembre 2014

www.amnesty.it

AMNESTY
INTERNATIONAL

